

Publicato il 25/10/2021

N. 10921/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 01398/2010 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Soc Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero D'Amelio, Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso lo studio Piero D'Amelio in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

*contro*

Comune di Lanuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Amendola, 46;

*per l'annullamento*

- dell'ordinanza del responsabile del I Settore del Comune di Lanuvio n. 149 del 23.12.2009;
- dell'ordinanza del responsabile del I settore del Comune di Lanuvio n. 17 del 29.1.2010;
- degli atti connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lanuvio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato Rete Ferroviaria Italiana sp (RFI), gestore della rete ferroviaria, ha impugnato l'ordinanza n. 149 del 2009 del Comune di Lanuvio, con la quale è stata inibita la prosecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto GSM-R, in quanto non preceduti da autorizzazione paesaggistica e sismica.

L'impianto in oggetto è teso a garantire la telecomunicazione tra il personale di terra e quello viaggiante, anche a fini di sicurezza della circolazione, e si compone di ripetitori del segnale, con potenza non superiore a 20 watt.

È pacifico in causa che si è avviata la realizzazione dello stesso, in assenza dei titoli sopra indicati.

Per tale ragione, all'ordinanza impugnata è seguita una nota della Regione Lazio che ha preannunciato la demolizione delle opere (impugnata con i primi motivi aggiunti), e, poi, da parte del Comune, un ordine di demolizione del 29 gennaio 2020 in caso di mancato adeguamento alla normativa antisismica, censurato con i secondi motivi aggiunti.

La ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto violazione di legge, ed in particolare dell'art. 87, comma 3 bis del d.lgs. n. 259 del 2003, a mente del quale "al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi

impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione”.

Tale disposizione esonererebbe il gestore dall'onere di autorizzazione paesaggistica, purché l'ARPA (come accaduto nel caso di specie) verifichi l'osservanza dei valori soglia.

Il Comune sarebbe perciò privo di competenza ad adottare atti di inibizione dei lavori, basati sulla carenza di un titolo non necessario.

Quanto alla disciplina antisismica, l'art. 93 del T.U. edilizia, in connessione con l'art. 17 della legge n. 64 del 1974, nella parte in cui esonera l'azienda ferrovie dello Stato dalla denuncia e dalla presentazione dei progetti, sarebbe applicabile al caso di specie, e renderebbe illegittimi gli atti impugnati.

Il ricorso, come già apprezzato in fase cautelare, è fondato, nei limiti che seguono.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “per l'installazione degli impianti di radiocomunicazione GSM-R sulla rete ferroviaria, non vi è bisogno di acquisire un titolo abilitativo, eccezion fatta per i controlli di conformità previsti dalla l. n. 36 del 2001” (CDS n. 391 del 2018; Tar Lazio, n. 6254 del 2019).

Con particolare riferimento all'autorizzazione paesaggistica, si è aggiunto che “è da ritenere che le opere in questione, in quanto assimilate agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, siano state, in effetti, con apprezzamento di carattere generale operato a livello normativo primario, riviste alla stregua di quegli interventi di minore impatto paesaggistico che sono disciplinati dall'art. 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, mirando, in effetti, ad un aggiornamento qualitativo della rete, imposto a livello comunitario, riconducibile ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria della rete stessa, ritenuti non recare effettivo impatto sul

paesaggio e, per ciò stesso, sottratti all'autorizzazione paesaggistica” (CDS n. 1421 del 2009).

Infatti, “la intervenuta modifica dell'art. 87 non ha dunque solamente operato lo snellimento della procedura urbanistica ma, proprio in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico connesse alle esigenze di sicurezza del traffico ferroviario e degli obblighi, che incombono sullo stato italiano, di adeguamento al sistema ferroviario europeo, ha sottratto la realizzazione di tali importanti opere (ulteriori e necessarie alla stessa infrastruttura ferroviaria preesistente) all'obbligatorio previo rilascio di altra autorizzazione (oltre a quella edilizia ed al nulla osta radioprotezionistico), e, in specie, dell'autorizzazione paesistico-ambientale. Ciò si spiega ove si consideri che il legislatore ha inteso, con l'introduzione del commentato art. 87, comma 3-bis, effettuare a monte, data la soprarichiamata rilevanza degli interessi coinvolti, il bilanciamento dei valori (entrambi di pregnante significato) da comporre, cioè quello della sicurezza del traffico (con i connessi obblighi internazionali, cui si deve prestare ossequio), e quello della tutela estetica del paesaggio” (ex plurimis, Tar Abruzzo, n. 156 del 2010).

Perciò, il Comune non avrebbe potuto vietare i lavori in corso a causa della carenza del titolo.

Peraltro, le considerazioni appena svolte sorreggono la fondatezza dei motivi aggiunti, con i quali speculari censure di violazione di legge sono state indirizzate contro l'ordine di demolizione adottato dal Comune e contro la nota della Regione Lazio, atti adottati anche a causa della presunta violazione della normativa antisismica.

La finalità di semplificazione che ha condotto all'interpretazione dell'art. 87, comma 3 bis, sopra ricordata sussiste infatti anche in tal caso, e trova un riflesso legislativo nell'art. 17 della legge n. 64 del 1974, che esonera l'azienda autonoma ferrovie dello Stato dall'osservanza degli obblighi di denuncia e presentazione del progetto.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa comunale, la norma continua ad avere efficacia, secondo quanto stabilito dall'art. 137 del d.P.R. n. 380 del 2001, che, inserita nel Testo Unico dell'edilizia, fa salve le disposizioni della legge n. 64 del 1974, per i campi non disciplinati dalla Parte I del Testo Unico. Nel caso di specie, l'art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina il regime delle opere in zona sismica, è collocato nella Parte II, sicché la disposizione del T.U., pur non riproducendo l'art. 17 della legge n. 64 del 1974 per la parte che qui interessa, ugualmente va con esso integrata.

Naturalmente, la norma dovrà ora riferirsi al gestore della rete RFI, subentrato alla azienda autonoma Ferrovie dello Stato, che assume con ciò la responsabilità per eventuali pregiudizi cagionati da eventi sismici, e imputabili alle opere eseguite.

Ciò, perlomeno e impregiudicata ogni altra ipotesi, con riguardo alla installazione degli impianti di sicurezza e di segnalamento ferroviario, per i quali il gestore della rete è gravato da obblighi di protezione verso i terzi che continuano a presupporre la professionalità necessaria a procedere, in assenza di denuncia ex art. 93 T.U. edilizia.

Il combinato disposto degli art. 87, comma 3 bis, del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell'art. 17 della legge n. 64 del 1974 permette perciò di concludere che l'installazione degli impianti GSM-R non è soggetta ad autorizzazione per l'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Gli atti impugnati vanno perciò annullati.

Invece, alla luce del lungo tempo trascorso, la domanda di accertamento del diritto a installare l'impianto non è più sorretta da interesse, atteso che l'opera deve ritenersi completata, sicché, annullati gli atti repressivi, non vi è più ragione per pronunciarsi sul punto.

Le spese sono compensate, poiché l'orientamento giurisprudenziale sull'art. 87, comma 3 bis, del d.lgs. n. 259 del 2003 era, ai tempi dell'adozione degli atti impugnati, prevalente, ma non univoco.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),  
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,  
Accoglie il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti, e per effetto  
annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con  
l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Marco Bignami**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**